



Comune di Sanza

Provincia di Salerno

Tel. 0975/322536-322766 Fax 0975/322626

Copia verbale deliberazione di Giunta Comunale

N.97 del Reg. **Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI/ SERVIZI E FORNITURE**

Data **28-09-2017**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno ventotto del mese di settembre, alle ore 19:00 nella Sede Municipale, in **Sanza**, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

Esposito	Vittorio	Sindaco	P
LETTIERI	ANTONIO	Vicesindaco	P
CITERA	MARIANNA	assessore	A
Totale presenti	2	Totale assenti	1

Assume la Presidenza **Dott. Esposito Vittorio**, in qualità di **Sindaco** del Comune di **Sanza**, che accertata l'esistenza del numero legale, sottopone all'esame ed alla discussione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione in argomento.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **DOTT Tierno Franco**.

La Giunta Comunale

Visto l'articolo 113(Incentivi per funzioni tecniche), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. che testualmente dispone:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere

riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Tenuto conto

- ✓ con la Delibera. n. 18 Corte dei Conti, Sez. Autonomie del., 13 maggio 2016, n. 18, la sezione delle autonomie della Corte dei conti ha fornito talune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:
 1. il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente;
 2. possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo.
- “ (...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di “incentivazione per funzioni tecniche”. Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato “Esecuzione”, che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera.**
- Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016.”**
- ✓ la materia è oggi regolata dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ed in particolare dall'art. 113 con il quale si confermano alcune disposizioni e principi della precedente disciplina (da ultimo contenuta nell'art. 93, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 come da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90). Le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono in sintesi che:
 - tutti gli oneri inerenti la progettazione in senso stretto e lato e l'esecuzione (gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);
 - le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;
 - la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
 - tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;
 - l'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
 - il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;- una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;- il sistema di ripartizione è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui sopra.

Visto il “Regolamento per la ripartizione del fondo destinato agli incentivi tra il responsabile del procedimento e gli incaricati per la redazione dei progetti, piani di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, degli atti di pianificazione nonché tra i loro collaboratori ai sensi

dell'art. 92 del richiamato Decreto l.vo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.” approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10 marzo 2015, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che, per adeguarsi alla nuova normativa sopra riportata, occorre adottare un nuovo regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazione, previa intesa con la parte sindacale;

Visto l'allegato schema del nuovo Regolamento “**Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni**”, costituito da n. 15 articoli;

Tenuto conto che l'adozione di un regolamento efficace consente anche di incentivare il ricorso alla progettazione interna la quale, a sua volta, assicura la realizzazione di progetti ed opere con un notevole risparmio di spesa per il bilancio;

Preso atto che sono stati acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri, favorevoli per quanto di competenza, di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**”, e successive modificazioni
- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.;
- il vigente Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 16 maggio 1998, esecutiva, successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 28 dicembre 2003, esecutiva
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm. ed ii.;
- i vigenti CC.CC.NN.LL. relativi al comparto Regioni autonomie locali;
- il **Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con** deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 5 maggio 2011, esecutiva a norma di legge;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante «**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE**», per la parte ancora in vigore;
- il D.Lg. 18 aprile 2016, n. 50, recante «**Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**”, così come modificato ed integrato con il successivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare l'art. 113;

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli legalmente espressi all'unanimità;

delibera

1. **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale s'intende integralmente riportata e trascritta;

2. **di approvare** l'allegato "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione interna di opere o lavori e per la redazione di atti di pianificazione, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni", costituito da n. 15 articoli, il quale viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto che** le disposizioni contenute nel Regolamento allegato, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con decorrenza 19 aprile 2016.
4. **di dare atto** che con l'approvazione del presente atto s'intendono abrogate le previgenti norme e disposizioni comunali adottate in materia, ed in particolare la delibera di Giunta Comunale n. 148 del 11 dicembre 2006;
5. **di dare** la dovuta informativa del presente atto alla RSU aziendali e territoriali;
6. **di pubblicare** a cura dell'Ufficio Segreteria il presente provvedimento;
7. **di trasmettere** copia della presente Deliberazione:
 - all'Albo pretorio on line ex lege n. 69/2009 e ss.mm.ii. per la relativa pubblicazione;
 - ai capigruppo consiliari, in elenco, contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on line.
 - ai Responsabili di Area – Titolari di P.O.
 - al Nucleo di Valutazione
 - al Revisore dei Conti
 - sul sito istituzionale dell'Ente in modalità permanente
 - al link "Amministrazione Trasparente" - Disposizioni Generali - Atti Generali -
 - alle RSU aziendali

di dichiarare, con separata e successiva votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1, del T.U. Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo modificato dall'art.3.1, lett. b), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213)

Favorevoli per quanto di competenza

Il Responsabile pro-tempore del Servizio Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Giuseppe Viglietta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, comma 1, del T.U. Enti locali approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo modificato dall'art.3.1, lett. b), del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213)

Favorevoli per quanto di competenza

Il Responsabile pro-tempore del Servizio Ufficio Contabile e Finanziaria
Il Segretario Comunale
Dott. Franco Tierno

Letto, firmato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Dott. Esposito Vittorio

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT Tierno Franco

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi 30-10-2017 e che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco, prot. n. 5426 di pari data trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (art. 125 del T. U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni).

Sanza, lì 30-10-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT Tierno Franco

Esecutività

La presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

Sanza, lì 28-09-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT Tierno Franco

Per copia conforme all'originale

Sanza, lì 30-10-2017

Il Segretario Generale
DOTT Tierno Franco